

Legge regionale 14 agosto 1987 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 29

Contributi a favore dell' AIOM(1)

1. Nel quadro del Piano regionale integrato dei trasporti, nell' ottica di uno sviluppo organico ed equilibrato dei traffici di interesse regionale, con particolare riguardo ai traffici gravitanti sui porti regionali, mediante il potenziamento dei rapporti di reciproca collaborazione tra tutte le componenti economiche ed istituzionali operanti nel comparto, la Regione sostiene l' attività operativa dell' Agenzia Imprenditoriale Operatori Marittimi (AIOM) di Trieste.
2. A tal fine l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annuali secondo modalità da regolare con apposita convenzione.
3. L' ammontare dei contributi di cui al comma 2 non potrà superare il 70% delle spese annualmente previste per la realizzazione dei programmi dell' Agenzia.

Note:

- 1 Articolo interpretato da art. 4, comma 1, L. R. 57/1991